



AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI RADIOLOGIA DA PARTE DI UNO SPECIALISTA IN FISICA MEDICA AI SENSI DEL D.LGS. 101/2020

Allegato B – Caratteristiche Tecniche del Servizio

<i>Oggetto del servizio</i>	<p>L'affidamento ha per oggetto lo svolgimento del servizio di supporto all'attività di radiologia da parte di uno Specialista in Fisica Medica (SFM) ai sensi del D. Lgs. 101/2020 per tutte le apparecchiature radiologiche installate in tutti i Presidi Ospedalieri di competenza dell'Azienda.</p> <p style="text-align: center;">CPV 71317200-5</p>
<i>Prestazioni</i>	<p>I compiti e le funzioni dello “Specialista in Fisica Medica” devono essere espletati con l'osservanza del decreto n. 101/2020 e, in particolare, con l'osservanza delle principali innovazioni introdotte dalla normativa, quali:</p> <ol style="list-style-type: none">1) la definizione di ruoli e responsabilità delle figure professionali, in particolare dello specialista in fisica medica;2) la qualità e sicurezza delle attrezzature;3) le nuove responsabilità dello SFM riguardo l'ottimizzazione;4) il nuovo ruolo dello SFM riguardo il sistema di registrazione delle dosi;5) l'obbligo di inserire le informazioni relativamente all'esposizione radiologica e medico nucleare all'interno del referto; l'informazione preventiva al paziente sui rischi e benefici dell'esposizione;6) la regolamentazione della esposizione di persone nell'ambito di procedure a scopo non medico condotte con attrezzature medico-radiologiche;7) obbligo, per le nuove apparecchiature per radiologia interventistica e TC, impiantate dalla data di entrata in vigore della normativa, di essere munite di sistemi di ottimizzazione della dose e di dispositivi utili alla valutazione della dose. <p>La ditta dovrà effettuare, con dotazione di strumentazione propria, la verifica periodica della sussistenza delle caratteristiche di idoneità delle apparecchiature radiologiche in uso presso l'Azienda, con la sola eccezione delle apparecchiature per Medicina Nucleare e per Radioterapia.</p> <p>Attualmente l'Azienda dispone di N. 30 apparecchiature radiologiche:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ N. 8 portatili per radiografia▪ N. 6 portatili per radioscopia▪ N. 5 Angiografi▪ N. 3 Telecomandati▪ N. 2 mammografi▪ N. 6 TC <p>Si considera una flessibilità pari a ±4 apparecchiature rispetto a quelle sopra indicate, a parità di oneri economici, anche al fine di evitare ritardi nelle procedure di collaudo e di controlli di qualità per le apparecchiature di prossima installazione o messa fuori uso di vecchie apparecchiature.</p> <p>I compiti e le funzioni di “Specialista in Fisica Medica” devono essere espletati con l'osservanza, oltre che del decreto n. 101/2020 già citato, anche dei decreti, regolamenti, circolari, protocolli ed ordinanze ministeriali e regionali, che riguardano l'oggetto dell'incarico e/o che possano essere emanati dopo la stipula della presente convenzione.</p> <p>L'Affidatario è tenuto ad osservare ed a fare osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori le disposizioni impartite senza alcun onere aggiuntivo di spesa.</p> <p>L'Affidatario si impegna, altresì, ad effettuare, con immediatezza e, comunque, nel più breve tempo possibile, e nel rispetto di quanto successivamente previsto dal successivo in merito alla sezione “personale e comunicazioni”, quelle sostituzioni che si rendessero necessarie per effetto di assenze dei professionisti individuati, ovvero in caso di perdita dei requisiti previsti per legge per l'esercizio delle descritte</p>



	<p>professionalità, in modo da garantire costantemente ed anche in casi di emergenza, l'esecuzione del servizio per tutta la durata dell'affidamento. Qualora dovesse verificarsi una temporanea irreperibilità dei professionisti individuati, l'Azienda si riserva di ridurre proporzionalmente il corrispettivo, fatta salva l'applicazione delle relative penali.</p> <p>Il personale per lo svolgimento del servizio in oggetto dovrà possedere i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none">• Specialista in Fisica Medica, come definito dal D. Lgs. n° 101/2020 (Iscritto all'Ordine dei Chimici e dei Fisici) <p><u>Personale e comunicazioni</u> L'Affidatario procederà - previa istanza dell'Amministrazione - alla sostituzione del personale che abbia contravenuto ai propri doveri di comportamento. Tutto il personale adibito ai servizi affidati lavorerà alle dirette dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità dell'affidatario, unico responsabile nei confronti del proprio personale dipendente dell'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 2114 e seguenti c.c. e di ogni altra disposizione di legge, regolamento, contratto collettivo di categoria in materia di trattamento economico e normativo (rispettando in particolare i minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva), obblighi previdenziali, assicurativi, di sicurezza e, più in generale, in materia di disciplina del rapporto di lavoro. Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'Azienda ed il personale addetto all'espletamento del servizio in parola.</p> <p><u>Obblighi di comportamento del personale dell'O.E. affidatario</u> L'Affidatario e per esso i suoi operatori devono uniformarsi a tutte le norme di carattere generale emanate dall'Azienda per il proprio personale. Essi devono conformare la propria condotta al dovere di contribuire alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità, assicurando il rispetto della legge e dell'interesse pubblico. In tale specifico contesto, dovendo garantire la migliore qualità del servizio, l'operatore deve in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ avere un comportamento irreprensibile ed adeguato ad un ambiente ospedaliero dedicato a pazienti pediatrici;▪ evitare nell'espletamento del proprio servizio di costituire intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività del personale della Azienda;▪ rispettare gli ordini di servizio;▪ non introdurre o consentire l'accesso agli ambienti a persone estranee al servizio. <p><u>Dovere di riservatezza</u> L'Affidatario garantisce che impartirà ordini al proprio personale ed attiverà i dovuti controlli al fine di garantire il rispetto dell'art. 622 c.p. in ordine alla segretezza delle informazioni di cui il personale può venire a conoscenza in dipendenza della propria occupazione nonché in ordine al rispetto delle norme di tutela della privacy. L'Azienda si riserva il diritto di chiedere l'allontanamento dal servizio degli operatori dell'impresa affidataria che durante il lavoro si intrattengano con i degenti o forniscano agli stessi pareri, impressioni o notizie sull'organizzazione, su medici, su altro personale della Azienda, su trattamenti diagnostico-curativi o quant'altro rientri nella tutela disposta dalle norme sopra richiamate.</p> <p><u>Sicurezza sul lavoro</u> L'Affidatario risponde nei confronti del proprio personale dell'applicazione di tutte le norme vigenti in materia di protezione e prevenzione per la sicurezza sul lavoro.</p> <p style="text-align: center;">❖</p> <p>L'Affidatario è responsabile della operatività, efficienza ed efficacia nella esecuzione del servizio.</p>
Durata del servizio	12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di effettivo avvio del servizio.